



Partecipanza Agraria di Cento

Cento, 24/11/2014
Prot. N. 2678 Fasc. 07

Ai Sigg.ri
CAPISTI

Loro Sedi

OGGETTO: DIVISIONE VENTENNALE DEI TERRENI DETTI “CAPI” DELLA
PARTECIPANZA NELL’ANNO 2019.

Si informano i Capisti che per esercitare il loro diritto a partecipare alla Divisione del 2019 dovranno dimostrare, che hanno abitato con la loro famiglia, e ininterrottamente, nel Comune di Cento, o nella città di Ferrara, (nei limiti di cui all’Art. 140 dello Statuto), o sui terreni di proprietà della Partecipanza posti fuori del Comune di Cento, consecutivamente per il quinquennio ultimo precedente la Divisione, in base alle disposizioni dell’Art. 90 dello Statuto.

Si allega alla presente estratto norme statutarie relative agli adempimenti per la prossima Divisione Ventennale che avrà luogo nel 2019.

In particolare si mette in evidenza:

- 1) L’iscrizione preliminare dovrà essere effettuata nei mesi di gennaio e febbraio 2015, presso la segreteria dell’Ente in C.so Guercino 49/1 – Cento, presentandosi personalmente muniti di certificato di residenza.**
- 2) Coloro che intendono esercitare il loro diritto di assegnazione del capo hanno l’obbligo di rientrare con la famiglia entro il corrente anno 2014 nel Comune di Cento, nella città di Ferrara (dentro la cerchia delle mura ed il Borgo S. Luca), o su terreni ovunque posseduti dalla Partecipanza.

Distinti saluti

F.TO IL PRESIDENTE
Rag. Flavio Draghetti

L’ISCRIZIONE INIZIERA’ IL 7 GENNAIO 2015 E TERMINERA’ IL 28 FEBBRAIO 2015

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

DALLE 8.00 ALLE 14.00

DALLE 15.30 ALLE 18.30

SABATO

DALLE 8.00 ALLE 12.00



Partecipanza Agraria di Cento

TITOLO IV° DELLE DIVISIONI

CAPO I° DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE DIVISIONI

Art. 89

Il diritto di aver parte alla divisioni appartiene esclusivamente ai discendenti maschi, legittimi, legittimati e naturali riconosciuti, dalle originarie famiglie indicate nell'allegato A (dello Statuto).

Art. 90

Coloro che nella precedente divisione parteciparono o in luogo del capo ebbero un compenso in denaro, partecipano senza bisogno di alcuna prova.

Tutti indistintamente gli aventi diritto dovranno provare, che nel quinquennio antecedente all'iscrizione stessa hanno abitato con la loro famiglia, e ininterrottamente, nel Comune di Cento o nella città di Ferrara, o su terreni che la Partecipanza possiede fuori del Comune di Cento.

Art. 91

Il diritto di partecipare spetta anche a quei discendenti delle originarie famiglie che da cinque (5) Divisioni, e cioè da cento (100) anni, non abbiano partecipato, purchè provino la loro costante iscrizione ventennale dei registri della Partecipanza detti Borghi e quella dei loro ascendenti; di essere rientrati nel territorio comunale di Cento o nella Città di Ferrara, o su terreni ovunque posseduti dalla Partecipanza; ed ivi abbiano abitato ininterrottamente con la loro famiglia nel quinquennio antecedente all'iscrizione.

Art. 92

I Partecipanti emigrati ed i loro discendenti che abbiano rinunciato alla nazionalità italiana, o che comunque siano diventati sudditi di altre Nazioni, perdono il diritto per sé e successori di appartenere alla famiglia partecipante, e non potranno mai più partecipare neppure se minorenni, o, essendo maggiorenni, avessero assolte le condizioni dell'incolato.

Il diritto loro e nei loro successori può essere ripristinato dopo dieci anni almeno del riacquisto della Nazionalità Italiana, salvo sempre anche nei loro confronti, la definitiva prescrizione di cui all'articolo precedente.

Art. 93

Con manifesto da pubblicarsi prima della fine dell'anno precedente all'ultimo quinquennio, tutti i Partecipanti saranno invitati a farsi iscrivere a ruolo degli aspiranti e aventi diritto.

Tale iscrizione preliminare, che è intesa all'osservanza dell'incolato, deve essere effettuata entro il primo bimestre del quinto anno precedente alla divisione.

Art. 94



Partecipanza Agraria di Cento

Indipendentemente dall'incolato sono ammessi a partecipare tutti coloro che sono minorenni o interdetti, e inoltre anche tutti coloro che, avendo la residenza nei luoghi indicati nell'Art. 90, abitano in altri luoghi per causa di studi, fino all'età massima di trenta anni, per servizio militare obbligatorio o per degenza in ospedali o convalescenziari.

Art. 95

Sono esclusi dal partecipare coloro che durante il quinquennio siano stati detenuti per espiazione di pena in conseguenza di delitto non colposo.

I detenuti in attesa di giudizio saranno ammessi a partecipare, anche a divisione avvenuta, se saranno definitivamente prosciolti.

Il condannato, la cui innocenza sia stata successivamente riconosciuta per revisione del processo, avrà diritto ad un compenso in denaro pari al valore medio dei capi al momento della divisione.

Art. 96

È parimenti ammesso a partecipare il maschio nato entro i dieci mesi dopo la morte del padre partecipante.

Durante la gestazione e pendente la divisione, si assegna il capo al ventre gestante, sempreché la vedova entro sessanta giorni dal decesso del marito, denunci all'Amministrazione la propria gravidanza, indicando approssimativamente l'epoca del parto.

Non venendo in luce un maschio, il capo assegnato al ventre si devolve all'Amministrazione.

Art. 97

Se, chiuse le iscrizioni nei Borghi, avvenga la morte di un partecipante già iscritto ed ammesso alla assegnazione del capo, questo di devolverà a beneficio dei suoi eredi.

In caso che la morte di un partecipante già iscritto avvenga prima della chiusura delle iscrizioni:

- a) Potranno essergli sostituiti, quali singolarmente aventi diritto tutti i di lui figli maschi ed i nipoti ex figlio premorto che ne facciano tempestiva richiesta, nonché i nascituri a norma dell'articolo precedente;
- b) Sarà provveduto d'ufficio, e senza vincolo di termini, all'annullamento della iscrizione, ove non sussiste alcuno avente diritto come al comma precedente.

CAPO II° PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI

Art. 98

La iscrizione preliminare stabilita dall'Art. 93 è fatta con esibizione del certificato di residenza.

Detto certificato potrà essere recapitato per raccomandata entro il primo trimestre di cui all'Art. 93 e comunque entro quindici giorni dalla iscrizione.

Tutti gli Iscritti vengono disposti in ordine di presentazione in apposito registro con l'indicazione del preciso indirizzo di ciascuno.